

IL GARANTE

Ritenuto che si sono rivolti a questo Garante i coniugi *omissis*, riferendo che il Comune di *omissis* con lettera del *omissis* aveva chiesto in base all'art. 25 u.c. del rdl 1934 n. 1404 il rimborso delle spese pregresse (pari a € 80.000) e di quelle in corso dal *omissis* (pari a € 168,70 giornaliera) relative al ricovero in struttura del loro figlio *omissis*, nato a *omissis* il *omissis*;

Assunte informazioni e ritenuto che il ricovero fu disposto dai Servizi sociali del Comune di *omissis* per effetto del decreto *omissis* del Tribunale per minorenni, che ai sensi dell'art. 25 nr. 1 del r.d.l. 1934 n. 1404 aveva applicato al minore la misura rieducativa dell'affidamento al servizio sociale in considerazione di irregolarità della condotta e del carattere (bullismo e vessazioni nei confronti dei compagni) e della diagnosi di disturbo misto della condotta e delle emozioni;

Che tale irregolarità si era manifestata in ambito familiare e scolastico, per cui sin dal *omissis* i genitori avevano chiesto aiuto alla Neuropsichiatria infantile dell'Azienda USL di *omissis* che aveva diagnosticato disturbi della condotta aggravati da depressione e aggressività;

Che a seguito del decreto predetto il minore ha subito una lunga serie di ricoveri nelle più diverse strutture psichiatriche in *omissis*, ivi comprese quelle per adulti ove ancora si trova, con conferma della diagnosi di "disturbo grave della condotta con ridotta socializzazione, di tipo aggressivo";

Che il Tribunale per i minorenni di *omissis* con decreto *omissis* ha revocato il precedente decreto *omissis* essendo "emerso palesemente che i comportamenti irregolari che il minore assumeva erano solo l'espressione di una grave patologia psichiatrica cosicché appaiono nettamente preminenti gli aspetti strettamente sanitari su quelli educativi";

Che tuttavia il Tribunale ha mantenuto la misura dell'affidamento del ragazzo al servizio sociale in applicazione dell'art. 333 cod. civile (e pertanto sul presupposto di una condotta genitoriale anche incolpevole ma comunque pregiudizievole per il figlio) disponendo che il servizio stesso "ne disponga la collocazione protetta a valenza terapeutica più adeguata"

Che non è competenza di questo Garante stabilire se trattasi di caso psichiatrico o sociale o misto, né decidere quale ente possa o debba rivalersi sui genitori delle spese di ricovero;

Che peraltro a norma della l.r. 27.9.2011 fa parte delle sue funzioni vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione diritti del Fanciullo e delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva (art. 2 lett. a) legge reg. citata);

Che è ugualmente sua attribuzione segnalare alle Amministrazioni i casi di violazione dei diritti indicati nella lettera a) conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati od omessi, di cui abbia avuto conoscenza da parte di soggetti pubblici e privati, raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti, e richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo (artt. 3 e 4 legge reg. citata);

Che il caso di cui si tratta evidenzia nel territorio del Comune di *omissis* incompleta o carente applicazione degli artt. 3, 4, 20, della Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo (CRC) ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n 176; incompleta applicazione della legge regionale 28 luglio 2008 nr. 14; mancanza di integrazione tra interventi sociali e sanitari; mancanza di un luogo istituzionale di comune valutazione delle competenze socio-assistenziali miste; separatezza degli interventi; interpretazioni normative non omogenee tra quartiere e quartiere in materia di assistenza e protezione dei minori e di recupero di spese di collocamento ; carenza di luoghi idonei dove accogliere e ospitare minori con disturbi comportamentali gravi;

P. Q. M.

Segnala

ai responsabili delle Amministrazioni e dei Servizi del Comune e dell'Azienda USL di *omissis* le carenze sopra rilevate, che qui si ripetono:

- incompleta o carente applicazione degli artt. 3, 4, 20, della Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n 176;
- incompleta applicazione della legge regionale 28 luglio 2008 nr. 14;
- mancanza di integrazione tra interventi sociali e sanitari;
- mancanza di un luogo istituzionale di valutazione delle competenze socio-assistenziali comuni;
- separatezza e mancata integrazione degli interventi sociali e sanitari;
- interpretazioni normative non omogenee tra quartiere e quartiere in materia di assistenza e protezione dei minori e di recupero di spese di collocamento ;
- carenza di luoghi idonei dove accogliere e ospitare minori con disturbi comportamentali gravi;

Raccomanda

ai predetti di porre rimedio alle carenze e violazioni predette,

Richiama

gli stessi al pieno rispetto dell'art. 3 Convenzione citata che qui si riporta:
“*in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*”.

Si comunichi a:

genitori

Direttore Quartiere *omissis*

Dirigente Dipartimento benessere sociale del Comune di *omissis*

Direttore generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna

Responsabile salute mentale, dipendenze patologiche, salute nelle carceri della Regione Emilia Romagna

Direttore del Dipartimento di salute mentale dell'AUSL di *omissis*

Tribunale per i Minorenni

Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni

ed inoltre, omesse le generalità del minore, a

Sindaco Comune *omissis*

Assessore servizi sociali del Comune di *omissis*

Assessore salute Comune di *omissis*

Direttore generale Azienda USL *omissis*

Luigi Fadiga

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza